

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	autonomielocali@certregione.fvg.it finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Nota inviata tramite PEC

Ai Comuni della Regione

Alle Unioni territoriali intercomunali
della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Oggetto: Esercizio 2018 – Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili. Legge regionale n. 18/2015 come modificata ed integrata dall'articolo 9 dalla legge regionale n. 44/2017 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020". Comunicazione.

Nel secondo supplemento ordinario n. 2 del 05 gennaio 2018 al BUR n. 1 del 03 gennaio 2018 è pubblicata la legge regionale n. 44 del 28 dicembre 2017, recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020".

La presente nota vuole richiamare le disposizioni relative al **coordinamento della finanza pubblica, in vigore nell'esercizio 2018 e contenute nella legge regionale n.18/2015 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'articolo 9 della legge regionale n.44/2017**, applicabili agli enti locali della Regione e fornire indicazioni e precisazioni di carattere operativo, nonché sugli adempimenti connessi alla chiusura del pareggio di bilancio 2017 ed alle norme sul contenimento della spesa di personale.

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

A. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2018

- 1) enti destinatari e obiettivi da rispettare;
- 2) conseguimento del pareggio in termini di competenza;
- 3) riduzione dello stock di debito;
- 4) contenimento della spesa personale;
- 5) sanzioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- 6) monitoraggi relativi al pareggio di bilancio;
- 7) verifiche dell'Organo di revisione;

B. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI SUL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2018

C. FASE CONCLUSIVA RELATIVA AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PER L' ANNO 2017

D. INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE.

A. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2018

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio statale 2017), con i commi 463 e seguenti, ha abrogato parte delle norme contenute nella suddetta legge n.208/2015, al fine di adeguare la disciplina del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica a quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243, così come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, attuativa del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio statale 2018), ha introdotto ulteriori modifiche soprattutto in merito agli obblighi di approvazione del prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio e ad alcune eccezioni sul raggiungimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Alla luce del quadro normativo diviene necessaria la previsione del conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La normativa regionale recepisce le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio.

Continuano ad essere vigenti gli altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa regionale.

1) ENTI DESTINATARI E OBIETTIVI DA RISPETTARE (art. 19 lr n.18/2015)

L'articolo 19 della legge regionale n.18/2015 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica tutti i **Comuni**.

Non sono previste per l'esercizio 2018 esclusioni per i comuni derivanti da fusione, i quali sono pertanto assoggettati alla disciplina del pareggio di bilancio¹.

Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento dei medesimi obiettivi a decorrere dall'anno 2024².

Gli obiettivi espressamente indicati per gli enti locali sono i seguenti:

- **conseguimento** di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali in termini di sola competenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 466);
- **riduzione del proprio debito residuo** rispetto all'esercizio precedente;
- **contenimento della spesa di personale**, secondo le modalità previste dall'articolo 22 e dall'articolo 49, comma 3 della legge regionale n.18/2015 e dall'articolo 6, comma 16 della legge regionale n.33/2015.

¹ L'articolo 1, comma 465 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricomprendendo pertanto nel perimetro di applicazione della norma anche tutti i comuni, senza alcuna esclusione. Di conseguenza, anche i comuni istituiti a seguito di processi di fusione sono assoggettati all'obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

² Decorrenza così modificata dall'articolo 9, comma 18 della lr n.44/2017.

2) CONSEGUIMENTO DEL PAREGGIO IN TERMINI DI COMPETENZA (art. 20 lr n.18/2015)

a) Aspetti generali

In base alle legge di bilancio statale per l'anno 2017, recepita con la legge regionale n.24/2016 che modifica la legge regionale n.18/2015, gli enti locali assoggettati al pareggio di bilancio **concorrono al contenimento dei saldi** di finanza pubblica attraverso il **conseguimento di un saldo non negativo**, in termini di **competenza, tra le entrate finali e le spese finali**, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione.

Ai fini della determinazione del saldo non negativo di competenza, rilevano le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

In base anche a quanto da ultimo disposto dalla Circolare n.5 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 20.02.2018, **per gli anni 2017-2019** nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza **è considerato il fondo pluriennale vincolato**, di entrata e di spesa, al **netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento**.

Per ciascuno degli anni 2018-2020 non rileva, altresì, la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si precisa che la predetta quota non rileva ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. Per la redazione dei documenti contabili si rinvia al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.4 (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011).

Ai sensi inoltre dell'art. 10 della legge n.243/2012, novellato dalla legge n.164/2016, e del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in GU – Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017, dovranno essere concluse apposite intese a livello regionale, allo scopo di consentire operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle Regioni e dei loro enti locali tali da garantire il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio a livello di sistema.

Per le Regioni e le Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, tale DPCM (al comma 4 dell'art. 1) contiene una clausola di salvaguardia che consente di applicare le disposizioni del medesimo provvedimento compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.

Per gli aspetti riguardanti le intese regionali si rimanda al successivo punto c).

b) Patto nazionale verticale (spazi finanziari statali)

L'articolo 1, comma 874 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 intervenendo sulla disciplina degli spazi finanziari dettata dai commi da 485 a 494 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apporta alcune rilevanti modifiche sia in termini di risorse disponibili sia di priorità di assegnazione. Stabilisce infatti che al fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 900 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati a interventi di edilizia scolastica. Prevede inoltre una nuova priorità per l'impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di euro.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018 individua anche 10 Comuni della Regione FVG quali assegnatari di spazi finanziari per un importo complessivo di 2,139 milioni di euro.

Il Servizio finanza locale ha provveduto ad informare gli enti con nota e-mail del 12 febbraio 2018.

Sanzioni in caso di mancato utilizzo spazi statali:

- i. il comma 3, dell'articolo 5, del citato decreto n. 20970/2018 stabilisce che gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità per le quali sono stati richiesti sono recuperati, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le richiamate finalità;

- ii. al successivo comma 4, viene disposto che qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n.243 del 2012, ivi inclusi quelli attribuiti con il decreto in argomento, siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione prevista dai commi 2 e 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n.232 del 2016. Ad esempio, se il mancato utilizzo per la quota indicata, riguarda gli spazi concessi nel 2018 e contenuti nella certificazione da inviare entro il 20 marzo 2019, l'ente non potrà beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2020;
- iii. il comma 5 stabilisce che gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari statali devono trasmettere, ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni relative agli investimenti per opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- iv. il comma 6 dispone che l'ente locale che non effettua la trasmissione delle informazioni di cui al comma 5, non può procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

c) Spazi finanziari regionali verticali ed orizzontali (articolo 20, lr n.18/2015 come modificato dall'articolo 6, comma 14 della lr n.33/2015, dall'articolo 10 comma 3 della lr n.24/2016 e dall'articolo 9, comma 19 della lr n.44/2017)

L'articolo 20, comma 3, della lr n.18/2015 stabilisce che ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro.

L'articolo 20, comma 5 bis, della legge regionale n.18/2015³ prevede che con la deliberazione della Giunta regionale con cui sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari, nonché la cessione di eventuali spazi orizzontali, sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali e della Regione.

Il successivo comma 5 quater prevede che, sulla base della proposta delle Unioni Territoriali Intercomunali, la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione Territoriale Intercomunale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 874, lettera b) della legge n.205/2017, estende la possibilità data ai Comuni, di richiedere spazi finanziari, sia nell'ambito del patto nazionale che delle intese regionali, per la quota di contributi da trasferire alle Unioni di appartenenza, equiparando agli investimenti diretti i trasferimenti in conto capitale che i Comuni destinano a favore dell'Unione per investimenti in opere pubbliche la cui realizzazione sia stata delegata all'Unione stessa.

³ **Articolo 20, comma 5bis, legge regionale n.18/2015**

5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

[omissis]

5 quater. Sulla base della proposta delle Unioni territoriali intercomunali, le intese di cui al comma 5 bis prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.

Alla luce di questo quadro normativo, il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha già provveduto ad avviare le intese regionali con deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 9 febbraio 2018 cui è seguito il primo monitoraggio relativo alle richieste di spazi finanziari. Con successiva DGR n. 598 del 15 marzo 2018 sono stati definiti i criteri per il riparto degli spazi finanziari, che sono stati successivamente assegnati con Decreto del Direttore centrale n. 456 del 23.03.2018.

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme fornirà agli Enti locali tutte le ulteriori informazioni e le indicazioni in relazione a futuri adempimenti riguardanti le intese sugli spazi finanziari.

d) Prospetto da allegare al bilancio di previsione

Nel corso della riunione del 17 gennaio 2018, i rappresentanti della RGS e la Commissione ARCONET hanno presentato l'aggiornamento del "Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica", adeguato alle disposizioni dell'articolo 1, comma 785 legge n.205/2017.

Si tratta di un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali, ai fini della verifica del rispetto del saldo non negativo. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione esclude gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo contenzioso e di altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Le modifiche riguardano l'eliminazione delle note del prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (novità introdotta dal comma 785 dell'articolo 1 della legge n.205/2017) e l'eliminazione dei riferimenti all'obbligo di allegare tale prospetto alle variazioni di bilancio.

In merito a ciò, nel richiamare i contenuti del principio contabile n. 5 denominato "principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità", il quale prevede che il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione, deve caratterizzare la formazione dei citati documenti, si suggerisce di non approvare variazioni di bilancio che non rispettino il vincolo di finanza pubblica.

Nell'area riservata del portale "Sistema delle autonomie locali", all'interno della banca dati "Pareggio di Bilancio – Gestione 2018", è stato inserito il modello relativo alla verifica dei vincoli di finanza pubblica che va compilato e trasmesso alla Regione.

3) RIDUZIONE STOCK DI DEBITO (art. 21 lr n.18/2015)

Per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo di riduzione del debito previsto dall'articolo 21, della legge regionale n.18/2015, gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente, come precisato dall'articolo 6, comma 15 della legge regionale n.33/2015. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n.12 stabilisce che a decorrere dal 2019, la percentuale di riduzione si attesterà allo 0,5%.

Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.

Tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità nel 2017 dovranno ridurre il proprio debito nel 2018 rispetto a quello risultante dai conteggi effettuati sul Modello 2 "Ammontare del debito – dati a Rendiconto" dell'esercizio 2017.

Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso.
Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;

- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale. L'articolo 4, comma 2 della Lr n.12/2018 fissa al 50 per cento la percentuale di esclusione a decorrere dall'esercizio 2018⁴;
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico-finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
- e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
- f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

4) CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE (art. 22, Lr n.18/2015)

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del **valore medio** del triennio **2011-2013**, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n.18/2015 e con le precisazioni previste dalla legge regionale n.33/2015 all'articolo 6, comma 16.

Pertanto nel 2018 il valore della spesa di personale non dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013.

Sono considerate spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Ai fini dell'inclusione o esclusione di specifiche voci di spesa si rimanda alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 13 del 09 marzo 2015 riguardante le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014.

Per quanto attiene al trattamento degli "incentivi per funzioni tecniche", come introdotti dall'articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016, si segnala l'approfondimento contenuto nella deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 7 del 30 marzo 2017. Si ricorda che sull'argomento si è espressa anche la Sezione di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 6 del 02 febbraio 2018 e da ultimo nuovamente la Sezione Autonomie con deliberazione n. 6 del 10 aprile 2018. Si rimanda, pertanto, ai contenuti delle citate deliberazioni.

La legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, all'articolo 52 comma 7, stabilisce inoltre **l'esclusione, per la quota non a carico dell'ente locale**, delle spese riferite ad **attività socialmente utili** di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), ai **lavori di pubblica utilità** di cui all' articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale n.18/2005 e ai **cantieri di lavoro** di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Pertanto tali spese non rilevano ai fini del contenimento: anche il triennio di riferimento andrà opportunamente rivisto provvedendo ad escludere i valori delle fattispecie sopra indicate al fine di garantire il confronto di dati tra loro omogenei.

Per la determinazione della **spesa relativa al trattamento accessorio e premiante** al fine del contenimento della spesa di personale, alla luce del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011), si deve procedere secondo le modalità riportate nel seguito.

- A) Nel caso in cui nell'esercizio 2017 si siano realizzate le condizioni per la creazione del fondo pluriennale vincolato, la spesa di personale 2018 sarà costituita:
 - dagli impegni registrati nel 2017 ma esigibili nel 2018 (finanziati da FPV di entrata 2018)
 - più gli impegni di competenza 2018
 - meno gli impegni di competenza 2018 esigibili nel 2019 (che costituiscono FPV di spesa 2018).
- B) Nel caso in cui nell'esercizio precedente non si siano realizzate le condizioni per la creazione del fondo pluriennale vincolato di spesa (nelle more ad esempio della sottoscrizione della contrattazione integrativa), costituirà spesa di personale dell'esercizio la quota relativa al trattamento accessorio e premiante confluita

⁴ Percentuale fissata dalla Lr n.12/2018.

nel risultato di amministrazione e successivamente applicata in c/competenza, solo a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

a) Calcolo dell'aggregato riferito al triennio 2011-2013

L'aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP depurato degli eventuali arretrati relativi ad aumenti contrattuali riferiti ad anni precedenti al triennio.

b) Calcolo dell'aggregato spesa di personale riferito all'esercizio 2018

L'aggregato spesa di personale comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP con esclusione degli oneri relativi a eventuali rinnovi contrattuali che rivalutino il trattamento economico relativo al triennio di riferimento (2011-2013).

c) Spesa personale nelle forme associative (articolo 49 l.r. n.18/2015)

Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale n.1/2006 sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale. E' opportuno sottolineare l'importanza di rappresentare correttamente tra le poste di bilancio le somme riferite alla spesa di personale interessato dallo svolgimento di funzioni tramite convenzione stipulata ai sensi del CCRL.

Il servizio finanza locale si riserva di richiedere agli enti, all'atto dei controlli, documentazione comprovante la gestione delle convenzioni.

d) Calcolo spesa di personale dei comuni successivamente all'avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali.

La legge regionale n. 26/2014 prevede il trasferimento del personale a favore delle UTI: ciò conduce inevitabilmente ad una riduzione dell'aggregato spesa di personale per l'ente cedente.

Pertanto, per neutralizzare gli effetti del trasferimento e al fine di rendere gli aggregati confrontabili, per assicurare un effettivo contenimento della spesa di personale, sarà necessario, per ogni anno del triennio 2017-2019, procedere ad un adeguamento del valore medio di riferimento del triennio 2011-2013.

Nel 2018, ad esempio, sarà necessario scomputare dal valore medio del triennio di riferimento (2011-2013) la spesa relativa al personale trasferito all'UTI, che non grava più sull'ente cedente.

Si richiama gli enti sull'importanza di tenere separata e specifica evidenza dei conteggi relativi alle spese di personale riferite agli eventuali scomputi, in quanto saranno oggetto di successiva apposita analisi.

5) SANZIONI/PENALITA'/PREMIALITA' RELATIVE AL MANCATO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (art. 20, commi 9bis, 10, 11 e 12, l.r. n.18/2015 e art. 1, commi 475 e 476 della legge n.232/2016) valide per il rispetto degli obiettivi nel 2018

L'articolo 20, comma 9bis della legge regionale n.18/2015, come modificato dalla legge regionale n.33/2015 prevede che **in caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo** tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, si applicano agli enti locali le **sanzioni previste dalla disciplina statale** contenuta, anche per il 2018, nell'articolo 1, comma 475 e 476 della legge n.232/2016.⁵

⁵ **Articolo 1, commi 475 e 476, legge n.232/2016**

475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

[omissis]

- c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
- d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in

Nei confronti degli enti locali che non rispettano il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, oltre alle sanzioni richiamate al paragrafo precedente, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente in misura pari allo scostamento riscontrato rispetto all'obiettivo previsto, come disposto dall'articolo 20, comma 11, della lr n.18/2015⁶.

Tale sanzione si applica nell'anno successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo, come disciplinato dall'art. 20, comma 11bis della lr n.18/2015⁷.

Il seguente comma 11ter dell'articolo 20 della lr n.18/2015 prevede, nel caso in cui il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, sia accertato dagli uffici regionali successivamente all'anno seguente a quello cui le violazioni si riferiscono, che le sanzioni siano applicate nell'anno successivo a quello in cui i predetti uffici regionali vengono a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi⁸.

La disciplina regionale all'articolo 20, comma 10, della legge regionale n.18/2015, prevede, inoltre, che in caso di **mancato conseguimento anche di uno solo degli altri obiettivi di finanza pubblica** (riduzione del proprio debito residuo e contenimento della spesa di personale), gli enti locali nell'esercizio successivo:

- a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie⁹;
- b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito.

Infine l'articolo 20 della lr n.18/2015, al comma 12 prevede possano essere previste penalità e premialità in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali ed orizzontali.

6) MONITORAGGI RELATIVI AL PAREGGIO DI BILANCIO (art. 20, commi 9 e 15, lr n.18/2015, come modificati dall'articolo 6 della lr n.33/2015)

Gli enti locali inviano annualmente al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme le informazioni relative ai dati a consuntivo **entro trenta giorni dal termine ultimo**

essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

- e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti **inferiore al 3 per cento** degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

⁶ Testo così modificato dall'articolo 9, comma 19 della lr n.14/2016.

⁷ Comma introdotto dall'articolo 9, comma 20 della lr n.14/2016.

⁸ Comma introdotto dall'articolo 10, comma 10, lettera c) della lr n.31/2017.

⁹ Lettera così sostituita dall'articolo 10, comma 10, lettera b) della lr n.31/2017.

per l'approvazione del rendiconto di gestione (quindi per l'esercizio 2018 entro il 30 maggio 2019) e comunque, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato.

Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Inoltre, ai fini **dell'accertamento del rispetto dell'obiettivo relativo al pareggio di bilancio** per l'obbligatoria comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dall'accordo Stato – Regione dell'ottobre 2014 per la verifica dei saldi di finanza pubblica, gli enti sono tenuti a produrre una certificazione dei risultati conseguiti al 31/12 dell'anno precedente **entro il 20 marzo dell'anno successivo (quindi per l'esercizio 2018 entro il 20 marzo 2019).**

Tale certificazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione sulla base di un prospetto e con le modalità che saranno adottate con deliberazione della Giunta regionale.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 20 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

7) VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Gli aspetti legati alle verifiche e alle certificazioni dell'organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali, in relazione agli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai medesimi enti, sono stati definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 15 marzo 2018.

Entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione l'organo di revisione è tenuto ad inviare alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, la certificazione della coerenza dei dati a consuntivo con gli obiettivi del pareggio di bilancio. Il mancato invio dei modelli entro il termine sopra indicato, costituisce inadempimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.

L'organo di revisione è tenuto altresì a:

- a. certificare il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi dell'art. 20, commi 9 e 15 della legge regionale n.18/2015;
- b. vigilare sull'andamento dell'indebitamento;
- c. verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n.18/2015;
- d. verificare la coerenza degli stanziamenti del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- e. verificare, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti con gli obiettivi di finanza pubblica.

B. SUCCESSIVI ADEMPIMENTI SUL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2018

Con successive deliberazioni la Giunta regionale definirà le modalità e i termini di ulteriori monitoraggi finalizzati alla corretta gestione degli spazi finanziari verticali e orizzontali.

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, provvederà a fornire agli enti locali tutte le informazioni e le indicazioni per gli adempimenti conseguenti alla gestione dei suddetti spazi finanziari.

C. FASE CONCLUSIVA RELATIVA AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017

Nel 2018 dovranno essere, inoltre, completate le attività e le verifiche relative all'esercizio 2017 in relazione agli obiettivi vigenti nel 2017 in materia di coordinamento della finanza pubblica locale.

1) VERIFICA RISPETTO DELL'OBIETTIVO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017 (art. 20, comma 15, l.r. n.18/2015)

Entro la data del 20 marzo 2018 si è concluso il monitoraggio in riferimento alla certificazione del saldo finanziario in termini di sola competenza conseguito nell'esercizio 2017 ed il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha provveduto ad inviare comunicazione al MEF dei dati raccolti entro la scadenza del 30 marzo 2018.

2) SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO – ESERCIZIO 2017.

In caso di mancato rispetto del gli enti locali sono applicabili, nel 2018, le sanzioni previste dalla disciplina statale e indicate al punto A.5) della presente nota.

3) PENALITA' E PREMIALITA'

La Giunta regionale ha approvato in via definitiva la deliberazione n. 1950 del 13 ottobre 2017 riguardante il regime di premialità e penalità per l'esercizio 2017; tale deliberazione ha avuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali in data 4 ottobre 2017.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata per il calcolo delle premialità e penalità, **si è tenuto conto esclusivamente dei dati del monitoraggio al 31/12/2017 aggiornati con la certificazione trasmessa dagli enti entro il 20 marzo 2018.**

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 598 del 15 marzo 2018 si è provveduto ad approvare i criteri per il riparto degli spazi finanziari verticali regionali ed orizzontali con prioritario utilizzo per l'assegnazione delle premialità 2018 agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nel 2017. Con successivo Decreto n. 456 del 23.03.2018 della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme si è provveduto a formale assegnazione degli spazi finanziari relativi alle premialità riferite all'anno 2017.

4) CONTROLLI A CAMPIONE

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 la Regione può disporre controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi e dei criteri previsti dal provvedimento di concessione del beneficio.

In relazione a quanto sopra, con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 13 ottobre 2017 sono stati autorizzati gli uffici a compiere le verifiche ed i controlli a campione volti alla verifica del corretto utilizzo degli spazi finanziari assegnati per l'anno 2017. Con successivo Decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme saranno definiti modalità e termini dei controlli.

5) MODULISTICA RELATIVA AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ESERCIZIO 2017

Con decreto del Direttore centrale delle Autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 631 del 18 aprile 2018, è stata approvata la modulistica per la rappresentazione degli obiettivi previsti per l'esercizio 2017, con i dati a rendiconto.

In particolare sono stati rivisti i modelli 5 e 5 bis relativi alla verifica dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Si rimanda alla nota tecnica prot. n. 6573 del 19 aprile 2018 per gli aspetti relativi alla compilazione dei citati modelli.

D. INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il comma 880 della legge n.205/2017 prevede che le risorse accantonate nel FPV di spesa dell'esercizio 2016 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel FPV di spesa dell'esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

2) ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI (RINVIO ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE)

Si coglie l'occasione per riportare alcune ulteriori informazioni, che rientrano nella più ampia disciplina del sistema regionale integrato di finanza pubblica in particolare riguardanti gli adempimenti connessi all'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli enti locali del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia devono elaborare il prospetto dello stato patrimoniale, da allegarsi al rendiconto, secondo le norme contenute nell'allegato 4/3 al D.Lgs. n.118/2011.

Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno deliberato il rinvio della contabilità economico-patrimoniale anche per l'esercizio 2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 232 del D.Lgs. n.267/2000, sono esclusi da tale obbligo (vedasi a riguardo anche la FAQ ARCONET n. 30 del 18.04.2018). Si consiglia comunque a detti enti di tenere costantemente aggiornato l'inventario dei beni, a riclassificarlo secondo il piano dei conti e a rivalutarlo.

Per gli aspetti di ulteriore dettaglio si rimanda al sito ARCONET del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3) BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del successivo Decreto Ministero Economia e Finanze – Dipartimento RGS del 12 maggio 2016, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominata Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché ulteriori informazioni ritenute necessarie.

Si consiglia di prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati da inviare alla BDAP ed alle relative tempistiche, in quanto sono previste distinte sanzioni, a livello statale ed a livello regionale, in caso di mancato invio entro i termini previsti.

Per quanto attiene alle sanzioni regionali la norma di riferimento è l'articolo 31, comma 1 quater, della l.r. n.18/2015. Tale norma dispone che agli enti locali inadempienti, trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale, a valere sui trasferimenti spettanti per l'esercizio successivo¹⁰.

4) SIOPE+

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha introdotto sia l'obbligo di adozione dell'ordinativo informatico di incasso e pagamento, sia l'obbligo per enti e tesoriere di scambiarsi gli ordinativi informatici tramite il SIOPE+. L'intervento del legislatore ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE+ con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC).

In base alla normativa statale sopra richiamata, gli enti sono obbligati ad inviare l'ordinativo informatico, comprensivo delle informazioni sulle fatture, al tesoriere per il tramite di SIOPE+, modificando l'attuale flusso finanziario ente – tesoriere. SIOPE+, provvedendo ad aggiornare automaticamente la PCC, solleva gli enti dall'obbligo di trasmissione diretta di informazioni alla piattaforma.

Il decreto 25 settembre 2017 del MEF prevede un avvio a regime graduale del SIOPE+: dal 1° luglio 2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti e dal 1° ottobre 2018 quelli fino a 10.000 abitanti. A decorrere dalle date sopra indicate i tesoriere non potranno più accettare disposizioni attraverso canali trasmissivi differenti. Per tale motivo è necessario individuare in tempo utile corrette modalità operative in quanto spetta all'ente dotarsi di strumenti di colloquio con SIOPE+.

¹⁰ Comma introdotto dall'articolo 9, comma 21, della l.r. n.44/2017.

Per tutti questi argomenti, la Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, in collaborazione con la Direzione Generale – Servizio sistemi informativi ed e-government (SIEG) e la Società INSIEL, sta organizzando una serie di incontri, cadenzati in funzione alle scadenze di legge, le quali sono collegate alla dimensione degli enti in termini di popolazione, per affiancare gli stessi nel percorso di attivazione del SIOPE+.

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite e-mail al seguente indirizzo: pattostab.aall@regione.fvg.it.

La struttura competente è la Posizione Organizzativa “Patto di stabilità e indennità amministratori”.

Referenti:

Nome	Telefono	e-mail
Alessandra Mossenta (delegata responsabile di PO)	0432/555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
Carla Lizzi	0432/555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
Donatella Minisini	0432/555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
Francesca Morassi	0432/555927	francesca.morassi@regione.fvg.it
Rolando Tulisso	0432/555928	rolando.tulisso@regione.fvg.it

Cordiali saluti.

Il Direttore centrale
- Antonella Manca –

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)